

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Bianca Magarò

HA EMESSO LA SEGUENTE DECISIONE NEL

Procedimento n. 27/2018

In seguito alla trasmissione, in data 15 ottobre 2018 da parte della Segreteria O.d G. della segnalazione inoltrata da parte del Presidente di Giuria, Maria Grandinetti, datata 11 ottobre 2018, e relativa a fatti accaduti durante la Finale Circuito Classic Mipaaf/ Finali Campionati Giovani cavalli Fise, presso le strutture di Arezzo Equestrian Center in data 9 ottobre 2018, è stato promosso procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE VACIRCA** quale istruttore federale, **ERNESTO VACIRCA** quale cavaliere minorenni, e **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DEI FOLLETTI** in persona Irpt quale proprietaria del cavallo interessato.

La segnalazione aveva ad oggetto quanto relazionato dettagliatamente dalla sig.ra Valeria Nicolis (chief steward del concorso in oggetto) al Presidente di Giuria, e precisamente l'aver constatato che alle ore 18.15 del giorno 9 ottobre 2018, nel corridoio numero 2 al box n. 50, veniva visto dalla Nicolis, unitamente all'assistente Steward Simone Faucci, il sig VACIRCA SALVATORE inchinato verso il cavallo Mylord Carthender dei Folletti con le spalle alla porta del box avente in mano qualcosa e il sig. Ionel (groom) che teneva il cavallo con capezza e longhina e teneva alzata la gamba sinistra del cavallo. Nell'occasione, il sig VACIRCA teneva in mano due spugnette gocciolanti intrise di liquido maleodorante e una boccetta aperta con materiale rosso e, alla richiesta di chiarimenti della Nicolis, avrebbe risposto che stava medicando alcune ferite del cavallo.

A questo punto la Nicolis, unitamente al Presidente di Giuria immediatamente allertato, al sig. Faucci, al sig. Boscarelli e De Masi, ispettori del Mipaaf, al dott. Boniperti veterinario in servizio, ebbe a ritirare il seguente materiale: due spugnette bagnate odoranti di sostanze tipo trementina; 1 boccetta aperta di Baume Caustique Gombault con relativa scatola; 1 bottiglia di Coca Cola contenente liquido odorante non limpido. Provvide a reperire e fotografare tale materiale, successivamente imbustato e consegnato alla dott.ssa

Davanzo Sveva, veterinario del Ministero, che lo inviò al Laboratorio Unire lab srl per la ricerca di sostanze proibite, come da dichiarazione del 10.10.2018.

Il veterinario in servizio dott. Boniperti aveva comunque esaminato sul momento il cavallo e aveva rilevato <<ragadi superficiali sulla faccia posteriore dei pastorali anteriori su cui era stata applicata una pomata probabilmente contenente ossido di zinco (in base ad odore e colore)>>e << si rilevava infiammazione a livello di cercine coronario>>.

In data 18 Ottobre 2018, sulla base di quanto acquisito, veniva aperto procedimento disciplinare, successivamente rinviato con provvedimento del 29.10.2018, in quanto, da un lato, il contenuto delle memorie difensive fatte pervenire da Vacirca Salvatore e Vacirca Ernesto, con il patrocinio dell'Avv. PAOLO CANONACO, meritava un approfondimento, in quanto l'appartenenza al Vacirca di parte di tale materiale era stata negata nelle predette memorie, alle quali era stata allegata una denuncia contro ignoti, presentata dal Vacirca pochi giorni dopo i fatti e, dall'altro, non erano ancora pervenuti in Federazione i risultati delle analisi eseguite sul materiale prelevato al Vacirca durante la manifestazione di cui sopra.

Era stato dedotto, altresì, che il cavallo, quantunque non avesse partecipato alla gara, era stato sottoposto ai prelievi antidoping i cui risultati ancora non erano noti.

Veniva disposta, quindi, l'audizione del sig. **SIMONE FAUCCI** e della sig.ra **VALERIA NICOLIS** per la data del 7 novembre 2018, nonché l'acquisizione presso il Dipartimento competente e/o presso il laboratorio e /o presso i competenti uffici, dei risultati delle analisi disposte in data 10.10.2018 dalla dott.ssa DAVANZO presso il LABORATORIO UNIRE LAB srl sul materiale prelevato al Vacirca, nonché i risultati dei controlli antidoping sul cavallo MYLORD CARTHENDER DEI FOLLETTI eseguiti in pari data.

In seguito a tale provvedimento, perveniva nota MIPAAF, a firma della dott.ssa Sveva Davanzo, datata 6.11.2018, mediante la quale veniva informata la Federazione del fatto che il Laboratorio incaricato di eseguire le analisi sul materiale sequestrato al Vacirca non le aveva eseguite poiché fuori convenzione e del fatto che nessun prelievo antidoping era stato effettuato sul cavallo Mylord Carthender dei Folletti in quanto ritirato.

In data 9.11.2018, quindi, il materiale di cui sopra è stato restituito alla Federazione a mezzo corriere da parte del Laboratorio UnireLab e preso in

consegna dal Dott. Giovagnoli, Responsabile del Dipartimento Veterinario Fise.

Con provvedimento del 19.11.2018, considerato che appariva necessario ai fini della decisione conoscere con certezza la natura delle sostanze contenute nelle bottiglie rinvenute nel box di pertinenza del Vacirca, dove si trovava il cavallo Mylord Carthender dei Folletti, anche tenuto conto del tenore delle difese svolte dall'incolpato, questo GSN disponeva che il Dott. Gianluigi Giovagnoli, Responsabile del Dipartimento Veterinario Fise, provvedesse a reperire idonea struttura atta ad analizzare la natura delle sostanze contenute nel pacco preso in consegna in data 9.11.2018 e svolgesse ogni adempimento necessario e connesso al fine di ottenere l'analisi del contenuto dei flaconi/bottiglie ritirati al Vacirca in data 9.10.2018, con spese poste provvisoriamente a carico della FISE, i cui risultati avrebbero dovuto essere senza indugio comunicati a questo Ufficio, nonché all'Avv. Paolo Canonaco, con obbligo di riferire a questo Ufficio inviando per conoscenza ogni comunicazione, riservato ogni altro provvedimento interlocutorio e rinviando la data della pronuncia per il giorno 17 Dicembre 2018.

Nelle more, con provvedimento del 17.12.2018, vista la comunicazione del Dott. Giovagnoli in data 14.12.2018 mediante la quale, in relazione ai risultati pervenuti dal Laboratorio incaricato, si riferiva che tali risultati erano da considerarsi provvisori, poiché in attesa di ulteriori approfondimenti, questo GSN, ritenuto che il risultato dell'adempimento richiesto al laboratorio fosse indispensabile ai fini della decisione, riservato ogni altro provvedimento interlocutorio, **rinvia** la data della pronuncia per il giorno **22 gennaio 2019**, concedendo ulteriore termine per memorie e documenti alla difesa degli incolpati, tempestivamente rispettato.

Gli esami eseguiti da parte del laboratorio incaricato hanno rilevato che la sostanza presente nelle bottiglie/ flaconi facenti parte del materiale sequestrato al Vacirca fosse "trementina"; tali risultati, inviati alla difesa degli incolpati, sono stati contestati, così come è stata contestata la catena di custodia, la relazione inviata dal dott. Giovagnoli a questo Giudice, il fatto che non vi sia prova della somministrazione delle sostanze al cavallo, il fatto che il cavallo sia stato, a detta della difesa, sottoposto a prelievo di sangue del quale non v'è traccia. A tal proposito, la difesa ha prodotto, unitamente alle memorie del 19.1.2019, dichiarazione di Nicola Boscarelli, ispettore Mipaaf presente, il quale afferma essere stato eseguito prelievo di sangue sul predetto cavallo,

dichiarazione che non coincide, invece, con quella resa in data 6.11.2018 dalla dott.ssa Davanzo, la quale riferisce che nessun prelievo era stato effettuato, atteso che il cavallo era stato ritirato.

La difesa, quindi, ribadisce l'estraneità del Vacirca Salvatore e del Vacirca Ernesto ai fatti contestati, sostenendo che non vi sia prova di comportamenti illeciti posti in essere da costoro nei confronti del cavallo, in quanto, anche dalle deposizioni in sede di audizione, non emergerebbe la circostanza secondo la quale il Vacirca sia stato visto nell'atto di applicare le sostanze all'equide e che tale circostanza sarebbe confermata anche dalla relazione del Veterinario in servizio, Dott. Boniperti.

Chiede, quindi, l'archiviazione con trasmissione degli atti alla Procura Federale, intendendo che vi sia stato un condizionamento di questo Giudice dall'esterno da parte del Responsabile del Dipartimento veterinario o di non meglio precisate "pressioni esterne" (pag 2 memoria 19.1.2019). Per la associazione proprietaria del cavallo non è pervenuto alcuno scritto difensivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti di causa, nei limiti in cui appresso si dirà, non sono contestati.

Il sig. Vacirca Salvatore è stato sottoposto ad un controllo di routine dalla chief steward sig.ra Nicolis, che compiva un giro di controllo dei box insieme al sig. Faucci, durante il concorso presso le strutture di Arezzo Equestrian Center in data 9 ottobre 2018.

Durante il passaggio dinanzi al box del Vacirca, l'attenzione della Nicolis è stata attratta dal fatto che il Vacirca mantenesse una posizione anomala, sia rispetto a lei, che rispetto al cavallo, il quale, a sua volta, era tenuto dal groom in una posizione che, dalla Nicolis e dal Faucci, non è stata giudicata, sul momento, una posizione naturale.

Il Vacirca era, infatti, accovacciato su se stesso e chino sul lato sinistro del cavallo e il cavallo era tenuto dal groom con la gamba anteriore sinistra alzata, bloccato verso la parete del box.

Alle richieste di spiegazioni dei due steward, peraltro, il Vacirca continuava a rispondere mantenendo le spalle ai soggetti che lo interrogavano, senza quindi mai voltarsi verso di loro.

Incalzato dalla Nicolis, il Vacirca, nell'atto di alzarsi, aveva in mano due spugnette intrise e grondanti di liquido che, entrambi gli informatori, hanno

dichiarato riconoscere come Trementina avente un classico odore pungente e riconoscibile dagli addetti.

A questo punto, è stato informato il Presidente di Giuria e il materiale, che consisteva non solo nelle due spugnette imbevute ma anche in una confezione di BAUME CAUSTIQUE GAMBAULT, oltre a una bottiglia con altro liquido biancastro e altre due boccette con lo stesso odore, il tutto riposto in un contenitore bianco, veniva sequestrato alla presenza del Vacirca, della Nicolis, del Faucci e della Grandinetti.

E' doveroso osservare che, nell'occasione, il Vacirca, da un lato, affermò che stava somministrando una medicazione al cavallo, dall'altro chiese, in via ufficiosa, sia alla Nicolis che al Faucci, se poteva allontanare dal box il contenitore bianco contenente il detto materiale.

Nelle memorie difensive, invece, il Vacirca non solo nega l'appartenenza del materiale alla propria persona producendo una denuncia contro ignoti, sporta presso i Carabinieri qualche giorno dopo, relativa a tale materiale. Tali circostanze, esternate solo nella prima memoria difensiva, sono state, tuttavia, smentite dalle deposizioni dei sigg.ri Nicolis e Faucci e dal fatto che, nell'immediatezza del sequestro, era lo stesso Vacirca che aveva in mano due spugnette intrise e grondanti di una sostanza che, apparentemente, stava applicando al proprio cavallo, in quanto la sua postura, accovacciato sugli arti inferiori dell'equide, e il fatto che non si sia alzato se non dopo le insistenti richieste della Nicolis, suggeriva e deponeva a favore di tale azione, tenuto conto del principio del "*più probabile che non*".

A ciò si deve aggiungere che, oltre al giudizio personale sulla riconoscibilità dell'odore della trementina, che è stato fornito dalla Nicolis e dal Faucci, il materiale imbustato e verbalizzato è stato aperto la mattina seguente in ufficio alla presenza della dott.ssa Davanzo e dello stesso Vacirca il quale, anche in tale sede, non ha fatto valere nessuna eccezione, nè in riferimento alla pertinenza e /o alla riferibilità a se stesso del materiale, nè in riferimento alla catena di custodia dello stesso, che, in quella sede, ha pacificamente accettato.

Riguardo alla catena di custodia, è stato accertato dal dott. Giovagnoli che la confezione pervenuta in Federazione era identica a quella fotografata nell'immediatezza dei fatti; in ogni caso, è facilmente verificabile, mediante un accesso ai motori di ricerca, che la sostanza contenuta nel flacone rosso

denominato BAUME CAUSTIQUE GAMBAULT contenga anche “essenza di trementina”.

Per quanto concerne, quindi, il possesso del detto materiale da parte dell'incolpato, questo Giudice ritiene confermata e acclarata la circostanza a carico del Vacirca.

Per quanto concerne il profilo dell'utilizzo effettivo del materiale sul cavallo, e il profilo della strumentalità del detto utilizzo ai fini sportivi, essendo note le interazioni della trementina e dell'ipersensibilizzazione degli arti in relazione ad una migliore prestazione nel salto ostacoli, la rappresentazione dei fatti e gli elementi probatori acquisiti lasciano ampi margini di dubbio e perplessità in ordine al fatto che effettivamente il Vacirca avesse già spalmato l'unguento sugli arti inferiori, quand'anche il veterinario in servizio ha rilevato << *infiammazione a livello di cercine coronario*>>, anche in considerazione del successivo ritiro del cavallo dal concorso.

Tuttavia come già accennato, facendo applicazione del principio del “più probabile che non”, tutte le circostanze depongono nel senso che il sig. Vacirca stesse facendo un'applicazione al proprio cavallo della sostanza successivamente identificata come trementina, il che in ogni caso se non è un comportamento sussumibile nella frode sportiva stante la mancanza di prova, è in ogni caso un comportamento che integra la violazione del Regolamento Veterinario sotto diversi profili, specialmente in considerazione delle argomentazioni utilizzate a difesa.

Sotto tale punto di vista, il Vacirca ha sostenuto, sin dalla prima memoria difensiva, che il cavallo fosse affetto da una patologia riscontrata dal marzo 2018, che non si era evidentemente risolta e che interessava il cercine coronario e/o gli arti inferiori.

A supporto di ciò ha inviato certificato medico, che attesta l'esistenza di una patologia che si manifesta mediante infiammazione cronica del cercine coronarico. Il veterinario, tuttavia, si limita ad attestare che è stata prescritta idonea terapia locale ma non specifica se, tra i farmaci prescritti, ci fosse quello ritrovato nel box dell'equide in questione.

La circostanza, in ogni caso, non può essere trascurata in quanto il comportamento del Vacirca si concretizza in plurime violazioni del Regolamento Veterinario.

Il detto Regolamento prevede, al capo 3 punto (2), l' “**Assistenza sanitaria dei cavalli partecipanti a manifestazioni sportive**”:<<<<E' svolta da un

Medico Veterinario **Accreditato Fise** iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari che, nel ruolo di Ufficiale di Gara, svolge funzioni di **Veterinario di Servizio** è consulente della Giuria e del Comitato Organizzatore in materia di tutela del benessere del cavallo e del rispetto della normativa veterinaria inerente il Regolamento Veterinario FISE e ha il compito di organizzare il servizio di assistenza veterinaria dell'Evento cui provvede in prima persona o attraverso collaboratori Veterinari per le attività di pronto intervento e far fronte alle eventuali emergenze cliniche.

.....f) presta la propria consulenza tecnica al Presidente di Giuria relativamente all'ammissione in gara o meno di cavalli sottoposti a trattamenti farmacologici terapeutici certificati, tenendo conto degli aggiornamenti normativi emanati dalla FISE nella specifica materia (Allegati del Regolamento ECM);>>.

Nella parte Del Regolamento Veterinario denominata "**CLEAN SPORT**" (già Regolamento Antidoping Cavalli) si legge: <<Questa sezione del Regolamento Veterinario è strettamente connessa ai seguenti Regolamenti:

- Regolamento sul Controllo Medicazioni degli Equini (ECM).

- Regolamento Anti-Doping Equini (EAD).....>>

E ancora : << I Soggetti Responsabili devono consegnare tutte le siringhe, aghi e Sostanze Proibite in custodia al Veterinario Delegato FISE, prima dell'inizio dell'Evento. Qualsiasi circostanza in cui una persona, diversa da un Veterinario preventivamente autorizzato dal Veterinario Delegato FISE, sia trovata in possesso di siringhe, aghi o di qualsiasi sostanza proibita sarà considerata quale violazione del presente Regolamento.....>>>

<<4. I membri di Giuria, gli Steward, i Veterinari Accreditati o gli Horse Tutor sono autorizzati a sequestrare siringhe, aghi o altre Sostanze sospette di essere Proibite trovate in possesso di qualsiasi persona diversa da un Veterinario già preventivamente autorizzato dal Veterinario Delegato FISE. Tale azione deve essere immediatamente segnalata alla Giuria di Gara. Quando i cavalli necessitano di un trattamento durante o in prossimità di un evento FISE si deve valutare che il farmaco eventualmente somministrato possa avere conseguenze relative all'eventuale controllo del cavallo nell'ambito dei Regolamenti EAD ed ECM della FISE. A tal fine la FISE, come del resto anche la FEI, ha posto in essere un sistema paragonabile alle Esenzioni per Uso Terapeutico (Therapeutic Use Exceptions) adottate dell'Agenzia Mondiale per l'Anti-Doping (World Anti-Doping Agency - WADA),

*in uso per gli Atleti Umani. Queste sono chiamate **Veterinary Form** e ne ricalcano i Moduli (si vada il Regolamento ECM della FISE). I **moduli Veterinary Form** devono essere utilizzati per richiedere ed eventualmente ottenere l'autorizzazione al trattamento del cavallo durante un Evento FISE e per consentire la continuazione della partecipazione al concorso. I Veterinary Form possono essere presentati anche per i cavalli trattati in precedenza a un evento FISE (ad esempio durante il trasporto) e possono essere retroattivamente autorizzati al momento dell'arrivo sul luogo della Gara. Per motivi di benessere, il Veterinario incaricato deve sempre verificare, prima dell'avallo del Veterinary Form, se il cavallo è in grado di competere e valutare se la medicazione richiesta o precedentemente somministrata, possa compromettere la correttezza sportiva della Gara. Nel caso in cui il Veterinario incaricato consideri il cavallo idoneo a partire in gara, segnalandolo nell'apposito modulo e apponendovi la firma, il Presidente di Giuria dovrà valutare la situazione e segnare e controfirmare il modulo. Affinché il modulo sia considerato idoneo deve essere completamente e chiaramente compilato in tutte le sue parti e debitamente firmato dal Veterinario curante, dal Veterinario incaricato e dal Presidente di Giuria.>>.*

E' chiaro ed evidente, quindi, che esiste una specifica e dettagliata normativa che regola i trattamenti sanitari e/o terapeutici dei quali i cavalli necessitano anche durante i concorsi e che detti trattamenti debbono essere preventivamente dichiarati, autorizzati e vigilati dai veterinari in servizio.

Esiste anche una parte del Regolamento dedicata a **“Trattamenti con una sostanza inclusa nella lista delle sostanze proibite, dette “Controlled”** che spiega quali moduli debbano essere compilati a seconda delle necessità del cavallo. Ad esempio:

(Regolamento ECM) – Modulo Veterinary Form-1.

(2)Il modulo può essere utilizzato anche per la richiesta di autorizzazione di una medicazione somministrata anche prima dell'arrivo nella sede della manifestazione, sia se avvenuta su prescrizione veterinaria o per motivi di emergenza (ad esempio durante il trasporto). Qualora una sostanza proibita sia stata somministrata su prescrizione veterinaria nei giorni antecedenti la gara il responsabile del cavallo deve immediatamente fornire il modulo Veterinary Form compilato dal veterinario prescrittore, con tutti gli elementi di

valutazione previsti dal modulo, al momento dell'arrivo presso il luogo dell'Evento stesso. Il modulo costituisce dichiarazione firmata che descrive il motivo del trattamento, il principio attivo utilizzato, la dose e l'orario esatto della somministrazione, devono essere forniti dalla persona che ha somministrato il trattamento al fine di consentire la valutazione necessaria al rilascio dell'eventuale autorizzazione a partecipare alla competizione da parte del Presidente di Giuria, sentito il Veterinario di Servizio

(5) Il modulo può essere utilizzato anche per la richiesta di autorizzazione di una medicazione somministrata anche prima dell'arrivo nella sede della manifestazione, sia se avvenuta su prescrizione veterinaria o per motivi di emergenza (ad esempio durante il trasporto). Qualora una sostanza proibita sia stata somministrata su prescrizione veterinaria nei giorni antecedenti la gara il responsabile del cavallo deve immediatamente fornire il modulo Veterinary Form compilato dal veterinario prescrittore, con tutti gli elementi di valutazione previsti dal modulo, al momento dell'arrivo presso il luogo dell'Evento stesso. Il modulo costituisce dichiarazione firmata che descrive il motivo del trattamento, il principio attivo utilizzato, la dose e l'orario esatto della somministrazione, devono essere forniti dalla persona che ha somministrato il trattamento al fine di consentire la valutazione necessaria al rilascio dell'eventuale autorizzazione a partecipare.

Veterinary Form-1 = Autorizzazione per il Trattamento di Emergenza (per esempio con sostanze incluse tra le Sostanze Proibite intese come "Controlled").

Veterinary Form-2 = Dichiarazione per la somministrazione di Altrenogest, solo per le fattrici.

Veterinary Form-3 = Autorizzazione per l'uso di Medicazioni non incluse nella lista delle Sostanze Proibite (cioè i fluidi reidratanti e gli antibiotici). Dopo la compilazione e la sottoscrizione del relativo modulo, il Veterinario di Servizio dovrebbe dare a chi ha praticato il trattamento (ossia il Veterinario di Squadra, il Veterinario privato, il fisioterapista autorizzato, il cavaliere, etc.) una copia del medesimo modulo, affinché che possa essere mostrata agli Steward o ad altri Ufficiali di Gara, quando richiesto. Questi Moduli sono validi solo per l'Evento nel quale compete il cavallo. >>

Orbene, qualsiasi fosse la motivazione per la quale il sig. Vacirca riteneva di dover applicare la trementina al proprio cavallo durante il concorso, è chiaro ed evidente che avrebbe dovuto rispettare tutte le norme su richiamate quanto

ad autorizzazioni alla somministrazione e quant'altro. Maggiormente se si considera che il certificato prodotto dalla difesa Vacirca indica che la patologia era insorta addirittura nel marzo 2018 e che ancora evidentemente non era stata risolta. Di tale situazione il Vacirca avrebbe dovuto mettere a conoscenza gli organi competenti rispettando la dettagliata normativa.

Diversamente, il Vacirca è stato trovato in possesso di materiale che comunque ha come effetto <<1. *La desensibilizzazione o l'ipersensibilizzazione momentanee o permanenti* >> pratiche che sono proibite ai sensi del Regolamento Veterinario pag 49 n. 1, comportamento che integra anche il concetto di abuso ai sensi dell'art 2 punto 7 della Tutela del Benessere del cavallo Fise.

Si richiama inoltre l'articolo 34 R.N.S.O. nella parte in cui prevede che :<<*Nel caso in cui durante lo svolgimento di una manifestazione, le condizioni di un cavallo rendano necessaria la somministrazione di un medicinale (di qualsiasi natura) il proprietario/responsabile del cavallo dovrà farne richiesta al veterinario addetto alla manifestazione. Questi, constatata l'opportunità e compilato l'allegato E (Reg.Vet.), ne richiederà l'autorizzazione alla somministrazione al Presidente di Giuria, il quale dovrà decidere insieme al veterinario se autorizzare la partecipazione del cavallo alle categorie del Concorso. Per la procedura e le prescrizioni particolari si rinvia al Regolamento Veterinario, Anti-doping, emanato dalla F.I.S.E.>>*

Rammentiamo, inoltre, che il Regolamento EAD prevede che << *Per "**Medicazione Controllata**" s'intende un farmaco che trova corretto impiego nella cura del cavallo sportivo in attività ma che ha però una potenziale azione dopante se impiegato durante l'evento sportivo o in prossimità dello stesso*>>.

Sotto tale profilo ritiene questo GSN che il comportamento di Salvatore Vacirca quale istruttore federale di 2° livello, di Ernesto Vacirca quale Cavaliere e della **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DEI FOLLETTI** in persona Irpt quale proprietaria del cavallo Mylord Carthender dei Folletti integri la violazione delle norme sopra richiamate.

Gli altri motivi restano assorbiti. Per quanto concerne il presunto condizionamento esterno menzionato dalla difesa degli incolpati questo GSN ritiene la doglianza insussistente atteso che la relazione di un tecnico qualificato come il dott. Giovagnoli nulla può modificare in ordine al convincimento del Giudice.

Per quanto concerne le spese sostenute dalla Fise per l'accertamento sui campioni sequestrati, poste provvisoriamente da questo Giudice a carico della Fise con provvedimento del 19.11.2018, si ritiene che esse ai sensi dell'art 2 comma 6 del Codice Giustizia Sportiva Coni e degli artt 91 e 92 cpc debbano essere poste a carico dei sigg.ri Salvatore Vacirca, Ernesto Vacirca e **Societa' Cooperativa Sociale Dei Folletti** in persona Irpt in solido tra loro.

PQM

IL Giudice Sportivo Nazionale irroga:

1. al tesserato **SALVATORE VACIRCA** la sanzione della sospensione dalla qualifica di istruttore federale per un periodo di mesi quattro ex art 6 lettera e) R.G.;
2. al tesserato **ERNESTO VACIRCA** la sospensione dell'autorizzazione a montare per il periodo di mesi uno ex art 6 lettera f) R.G.;
3. alla **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DEI FOLLETTI** in persona Irpt la sanzione dell'ammenda di euro 1.000,00 (mille/00) ex art 6 lettera C) R.G..
4. pone definitivamente a carico dei sigg.ri **Salvatore Vacirca, Ernesto Vacirca e Societa' Cooperativa Sociale Dei Folletti** in persona Irpt in solido tra loro le spese sostenute dalla Fise per l'accertamento sui campioni sequestrati di cui al provvedimento del 19.11.2018.

Autorizza la pubblicazione.

Così deciso in Roma il 22 Gennaio 2019

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Bianca Magarò

